RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 10

Trattamento economico ed assicurativo (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)

Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. Il personale volontario e' assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Versione in vigore dal 20 aprile 2006, non più in vigore dal 8 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Capo	II
Sezione	II — Personale volontario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-139-2006/art-10-trattamento-economico-ed-assicurativo-articoli-71-e-74-legge-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it